COMUNE DI PERUGIA

Regolamento Comunale per l'istituzione della Consulta dei genitori dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia comunali

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.129 del 28.7.2025

Si attesta che il presente regolamento è conforme al testo depositato presso la U.O. Segreteria Organi Istituzionali e Partecipazione.

Indice

Art. 1 - Istituzione e finalità …….. 2
Art. 2 - Composizione e rappresentanza …… 2
Art. 3 - Modalità di elezione dei rappresentanti dei genitori …… 3
Art. 4 - Funzionamento ……. 3
Art. 5 - Compiti e attività della Consulta …….. 3
Art. 6 - Relazioni istituzionali ……... 4
Art. 7 - Disposizioni finali ……. 4

Art. 1 — Istituzione e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e il funzionamento della Consulta dei genitori dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia comunali, quale organismo di partecipazione, ascolto, confronto e proposta in materia di servizi per l'infanzia.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, per quanto compatibili, anche ai nidi privati convenzionati con il Comune di Perugia.
3. La Consulta ha le seguenti finalità:
    a) promuovere il coinvolgimento attivo dei genitori nella vita dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia comunali;
    b) favorire il dialogo tra le famiglie e l'Amministrazione comunale, in un'ottica di miglioramento continuo della qualità dei servizi comunali per l'infanzia;
    c) costruire una rete di collaborazione tra le diverse strutture educative attraverso lo scambio di esperienze e buone pratiche, facilitando anche l'informazione e la partecipazione dei genitori a momenti di condivisione su temi di interesse comune;
    d) sostenere percorsi informativi e formativi condivisi, rivolti a genitori e personale educativo, su tematiche educative e pedagogiche nonché su questioni organizzative.

Art. 2 — Composizione e rappresentanza

l . La Consulta dei genitori è composta da un rappresentante per ciascun servizio educativo e per ciascuna scuola dell'infanzia, individuato tra i genitori dei bambini e delle bambine frequentanti secondo le modalità previste dal presente regolamento.

2. I componenti della Consulta restano in carica per un anno educativo e possono essere rinnovati.
3. Fanno parte di diritto della Consulta:
    a) l'Assessore con delega all'educazione e all'istruzione;
    b) il Dirigente comunale competente per i servizi educativi;
    c) i coordinatori pedagogici;
    d) un rappresentante del personale educativo in servizio presso ogni struttura;
    e) un rappresentante dei genitori per ogni struttura, eletto secondo le modalità previste dall'articolo 3 del presente regolamento;
4. Possono essere invitati a partecipare alle sedute della Consulta, senza diritto di voto, esperti su specifiche tematiche.

Art. 3 — Modalità di elezione dei rappresentanti dei genitori

l . I rappresentanti dei genitori nella Consulta sono eletti all'interno di ciascun servizio educativo e di ciascuna scuola dell'infanzia con votazione aperta a tutti i genitori dei bambini e delle bambine iscritti.

2. In ogni struttura organizzata in sezioni, vengono eletti due rappresentanti dei genitori per ogni sezione. Successivamente, i rappresentanti eleggono tra loro il rappresentante della struttura delegato a far parte della Consulta.

3. In caso di cessazione anticipata del mandato del delegato di una struttura, subentra il primo dei non eletti.

4. Le elezioni dei genitori si svolgono all'inizio di ogni anno educativo, entro il mese di ottobre.

5. La convocazione delle elezioni è disposta dagli uffici comunali, con modalità che garantiscano la massima partecipazione dei genitori.

Art. 4 — Funzionamento

1. La Consulta è presieduta da un rappresentante dei genitori, eletto a maggioranza tra tutti i componenti.
2. Tra i componenti viene eletto un segretario che ha il compito di redigere i verbali delle riunioni e curarne la diffusione tra tutti i componenti.
3. La Consulta si riunisce almeno tre volte nel corso dell'anno educativo, su convocazione del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

4. Le riunioni della Consulta sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

5. Le decisioni della Consulta sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 5 — Compiti e attività della Consulta

1. La Consulta ha funzioni partecipative, informative, propositive e di raccordo in materia di servizi educativi per l'infanzia. ln particolare:

    a) formula proposte sul funzionamento e sulla qualità dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia;

    b) segnala esigenze, criticità e proposte emerse all'interno delle strutture, promuovendo la condivisione di soluzioni e buone prassi;

c) promuove la partecipazione attiva e il confronto tra i genitori delle diverse strutture, favorendo lo scambio di informazioni sui servizi;

d) propone e monitora attività finalizzate a garantire l'omogeneità qualitativa dei servizi, sostenendo l'inclusività e la continuità nei percorsi educativi per i bambini e le bambine da zero a sei anni;

e) propone iniziative formative e informative rivolte a famiglie e personale educativo;

f) promuove eventi e progetti culturali o aggregativi da realizzare con il coinvolgimento dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia, anche in collaborazione con l'amministrazione comunale;

g) favorisce il raccordo tra scuole dell'infanzia comunali e scuola primaria, in sinergia con le attività realizzate dai coordinatori pedagogici comunali.

2. La Consulta può articolare le proprie attività in gruppi di lavoro tematici, composti da membri interni ed eventuali soggetti esterni invitati, al fine di approfondire argomenti specifici e sviluppare proposte progettuali.

Art. 6 — Relazioni istituzionali

1. La Consulta svolge il proprio ruolo in collaborazione con il Comune di Perugia, che garantisce il supporto organizzativo e logistico necessario al suo funzionamento.

2. Per la partecipazione alle attività della Consulta non è prevista l'erogazione di compensi, di rimborsi, gettoni di presenza o altri emolumenti, comunque denominati.

3. L' Amministrazione comunale si impegna a:

a) ascoltare, valutare e attuare le proposte della Consulta, nel rispetto delle norme vigenti e compatibilmente con le risorse disponibili;

b) fornire risposte motivate alle segnalazioni e richieste pervenute;

c) convocare almeno un incontro, nel corso di ciascun anno educativo, tra la Consulta e gli assessori con delega alle materie inerenti i servizi educativi e le scuole dell'infanzia.

Art. 7 — Disposizioni finali

1. Eventuali modifiche sono deliberate dal Consiglio Comunale.

2. In sede di prima applicazione, il Comune provvede a convocare le elezioni per la prima composizione della Consulta entro tre mesi dall'approvazione.